

Siena, 19.03.2008

Prot. n. 14813 I/3

Ai Direttori
Scuole di Specializzazione
Area medica

Ai Direttori delle Scuole di Dottorato

Ai Coordinatori dei Master universitari

Ai Direttori dei Corsi di Perfezionamento,
dei Corsi di Aggiornamento
professionale, dei Corsi di Formazione

LORO SEDE

Oggetto: Disposizione per la costituzione e deliberazioni degli organi collegiali.

Allegati: 1

Con delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2007 è stato stabilito che “ **il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**” deve essere applicato anche a tutte le procedure amministrative istruttorie che portino alla richiesta di pronunciamento del Senato e per quanto possibile al funzionamento del Senato stesso.

Si ritiene che per analogia e per garantire una corretta ed uniforme attuazione delle procedure di costituzione e deliberazione degli organi, gli articoli 4 e 8 del medesimo regolamento debbano trovare applicazione nei confronti degli organi delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato, dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento professionale e Formazione.

Pertanto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario: a) che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati; b) che vi partecipino almeno la maggioranza dei componenti che

sono stati convocati (*quorum strutturale*): nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza mediante comunicazione formale.

Alle adunanze sono legittimati a partecipare esclusivamente i componenti dell'organo, indicati dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice, vale a dire con il voto della metà più uno dei presenti (*quorum funzionale*), salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i Regolamenti prescrivano una diversa maggioranza.

Le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, vanno comunque computate come voti contrari alla approvazione delle delibere.

L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

Lo scrutinio segreto può essere richiesto soltanto per le votazioni riguardanti persone fisiche.

Verificati i voti, il presidente dell'organo proclama l'esito della votazione.

Nel caso di irregolarità nella votazione il presidente dell'organo, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente dell'organo. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.

Il citato art. 8 stabilisce, inoltre, che al fine di non alterare l'imparzialità della deliberazione, è precluso a qualsiasi membro dell'organo di partecipare e prendere parte alla discussione ed al voto su questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado e comunque in tutti i casi di incompatibilità di cui all'art.51 c.p.c ; in tal caso ciascun consigliere ha l'obbligo di dichiarare tale situazione di incompatibilità e di allontanarsi per tutta la durata e la discussione del voto.

Cordiali saluti.

F.to Il Rettore